

Osservazione n° 5

prot. n° 26351 del 13.06.2006

Richiedente: Sigma-Gi srl

Controdeduzioni: CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il parere reso dalla Commissione Urbanistica, il Consiglio Comunale ritiene l'osservazione MERITEVOLE DI PARZIALE ACCOGLIMENTO, specificando quanto segue:

- ACCOGLIE l'osservazione per quanto riguarda l'integrazione della base cartografica di riferimento (Carta Tecnica Regionale in scala 1:2.000) con inserimento del corpo di fabbrica della ex cappella. In merito alla classificazione di tale edificio, costituente esito di un intervento di ricostruzione eseguito in epoca recente, appare appropriata l'attribuzione della Classe 3, riferita agli edifici e/o complessi edilizi di valore storico-architettonico;
- ACCOGLIE l'osservazione per quanto riguarda la modifica del perimetro della porzione identificata come *"tessuti storici"*, per le motivazioni addotte dall'osservante;
- RESPINGE l'osservazione per quanto riguarda l'inserimento all'interno dei *"tessuti produttivi consolidati"* della porzione di terreno identificata dal Regolamento Urbanistico adottato come *"verde e spazi prevalentemente non edificati ad uso privato nelle aree urbane"*. Per le relazioni originarie di tale porzione di terreno con il tessuto edificato di Via di Castelpulci, tale identificazione appare appropriata e meritevole di conferma, risultando altresì pienamente coerente con i contenuti del vigente Piano Strutturale. Al riguardo si evidenzia che:
 - le previsioni del Piano Strutturale non hanno valenza conformativa della disciplina dei suoli, pertanto i singoli tematismi di articolazione delle varie U.T.O.E. non rappresentano in alcun modo azionamenti urbanistici bensì il riconoscimento della connotazione e/o vocazione prevalente di specifici ambiti urbani e/o territoriali. La definizione puntuale della disciplina dei suoli, con valenza conformativa dell'uso dei medesimi, costituisce contenuto specifico del Regolamento Urbanistico;
 - le disposizioni di cui all'art. 131 delle Norme per l'Attuazione del Regolamento Urbanistico non precludono in alcun modo l'utilizzo dell'area come resede aggiuntivo a servizio dell'insediamento produttivo della Società osservante.